

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2009, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R (Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca")» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2009, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)» Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2009, n. 1.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7.

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale Pag. 11


LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale

..... Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 9.

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità. Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.

Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 22.

Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali Pag. 29



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2009, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R (Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca")».

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2006, n. 37;

Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-10810 del 18 febbraio 2009

EMANA:

il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R

1. Dopo il comma 2. dell'art. 31 del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R (Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 29 dicembre 2006, n. 37 «Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca»), è aggiunto, infine, il seguente:

«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) e, conseguentemente, dell'elenco di cui all'allegato B, è sospesa fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 37/2006.»

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 febbraio 2009.

p. Mercedes Bresso

Il Vice Presidente: Paolo Peveraro

09R0301

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2009, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))».

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 19 maggio 2008, n. 81R e 22 dicembre 2008, n. 191R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-10850 del 23 febbraio 2009

EMANA:

il seguente regolamento

Art. 1.

Inserimento dell'art. 28-bis del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Dopo l'art. 28 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Stati di emergenza per eccezionali eventi meteorologici) — 1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono, per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:

a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;

b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);

c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;

d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e e) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo



in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico, e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.

2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.».

Art. 2.

Sostituzione del comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'art. 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 marzo 2009, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende.

Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse la regione può definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.».

Art. 3.

Modifiche agli allegati del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Alla tabella 1 dell'Allegato I del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il valore mancante 8 t/t p.v. anno nella colonna «Letame o materiale palabile» per la categoria animale «Cunicoli» e la stabulazione «cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore».

2. Alla voce B dell'elenco dei termini dell'equazione di bilancio dell'Allegato II, Parte B del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «kg di azoto per ettaro per anno», sono sostituite dalle seguenti: «kg di azoto per quintale di prodotto».

3. Alla prima riga del secondo paragrafo dell'Allegato III, Parte A del regolamento regionale 10/R/2007, tra la parola: «dalla» e la parola: «inerente», è inserita la parola: «data».

Art. 4.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 febbraio 2009.

BRESSO

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 5 marzo 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-10906 del 2 marzo 2009

EMANA:

il seguente regolamento

Art. 1.

Costituzione del fondo

1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito, presso Finpiemonte S.p.a. che lo gestisce sulla base del presente regolamento e di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte, il «Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti».

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse stanziata dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale n. 11/2008;

b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo;

c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

Art. 2.

Soggetti beneficiari degli interventi

1. Possono accedere al fondo, con le modalità di cui all'art. 3, le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

a) abbiano età superiore ai 18 anni;


b) siano residenti in Piemonte;

c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;

d) abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

3. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello stato possono accedere al fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.



Art. 3.

Modalità di accesso al fondo

1. Al fondo possono accedere i soggetti di cui all'art. 2 che hanno scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2008.

2. Le donne presentano domanda di accesso al fondo agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

3. Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse all'Ente gestore che delibera sulla richiesta entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda.

4. Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro dieci giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'art. 5 che si esprime in via definitiva entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Per ogni altra questione non espressamente prevista, si fa riferimento alle convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi ed alla convenzione con l'Ente gestore.

Art. 4.

Modalità di erogazione del contributo e criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo

1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa all'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

3. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.

4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.

5. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

6. L'avvocato difensore è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

7. Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione.

8. Contro le decisioni dell'Ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione paritetica di cui all'art. 5 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 5.

Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) un rappresentante della regione nominato dalla Direzione affari istituzionali e Avvocatura, che la presiede;

b) un rappresentante di Finpiemonte S.p.a.;

c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. L'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.

Art. 6.

Verifica sull'attuazione del regolamento

1. La regione e l'Ente gestore istituiscono un gruppo di lavoro sull'applicazione del presente regolamento che ha il compito di verificare la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 marzo 2009.

BRESSO

09R0303

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2009, n. 1.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 30 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «esclusivamente a società di capitali» sono sostituite dalle parole «esclusivamente a società patrimoniali di capitali»;



b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Le società patrimoniali e la società di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.»;

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;

e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.»;

f) al comma 6 le parole «a società di capitali scelte» sono sostituite dalle parole «a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 26/2003

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 26/2003 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 43 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;

b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 4.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 44 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;»;

b) dopo la lettera h-bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«h-ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati

nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 26/2003

1. L'art. 48 della legge regionale n. 26/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Autorità d'ambito) — 1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito, di seguito Autorità, nella forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Spetta all'Autorità:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;

e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;


g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;

i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'art. 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2,



lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

4. L'Autorità trasmette alla regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 49 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall'Autorità d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico del unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'art. 2, comma 6-bis.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione del servizio, così come definita dall'art. 2, comma 5, è affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalità di cui all'art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L'Autorità, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è ammesso solo nel rispetto dell'art. 23-bis, comma 3, legge n. 133/2008. L'Autorità d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 23-bis, comma 4, legge n. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto è tenuta a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'art. 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalità operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:

a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4-bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorità d'ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;

b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4-bis, nonché le modalità per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorità.

4-quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l'Autorità l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattività dell'Autorità la regione interviene ai sensi dell'art. 13-bis.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 50 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «da società» sono sostituite con le parole «dalla società»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei Paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 26/2003

1. L'art. 51 della legge regionale n. 26/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Tariffa) — 1. L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

3. La regione, d'intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.».

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le società patrimoniali di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26/2003 e la società di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010, pena la risoluzione del contratto stipulato con l'Autorità d'ambito per la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d'ambito.



2. Ai fini dell'effettuazione della verifica di cui all'art. 44, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale n. 26/2003, le Autorità d'ambito inviano alla regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 che hanno approvato e/o aggiornato prima dell'entrata in vigore della presente legge. La regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all'Autorità eventuali rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall'art. 49, comma 4-bis, della legge regionale n. 26/2003 si applicano, nei confronti dell'Autorità d'ambito, a partire dai quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera della Giunta regionale, di cui al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. L'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2006 va interpretato nel senso che, sino all'affidamento dell'erogazione del servizio da parte delle Autorità d'ambito, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 18/2006 si applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 gennaio 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/803 del 27 gennaio 2009)

ALLEGATO

SI RIPORTA IL TESTO RISULTANTE
DALLE MODIFICHE APPORTATE

Nuovo testo degli artt. 2, 42, 43, 44, 49 e 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

Art. 2.

Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali e la società di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.

1-bis. ...

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitarie in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti, locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;



e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;

f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;

g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;

h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'art. 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;

b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione ai sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'art. 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. ...

2. ...

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorità d'ambito, di cui all'art. 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43.

Funzioni delle province

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

1). ...

2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'art. 56 del r.d. n. 1775/1933;

4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h-bis), del comma 1, dell'art. 44;

5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. n. 1775/1933;

b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. n. 1775/1933 e dal decreto legislativo n. 152/1999;

c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'art. 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

e-bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44.

Funzioni della regione

1. Ferme restando la competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'art. 52, comma 4;

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;


f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. n. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;

g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del r.d. n. 1775/1933;

h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;

h-ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;



h-*quater*) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla regione.

1-*bis*. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 16-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.

Art. 49.

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall'Autorità d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-*bis*, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'art. 2, comma 6-*bis*.

2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, così come definita dall'art. 2, comma 4, è affidata:

a) a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano;

b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio, così come definita dall'art. 2, comma 5, è affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalità di cui all'art. 23-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

L'Autorità, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).

4-*bis*. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è ammesso solo nel rispetto dell'art. 23-*bis*, comma 3, legge n. 133/2008. L'Autorità d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 23-*bis*, comma 4, legge n. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto è tenuta a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'art. 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalità operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.

4-*ter*. La Giunta regionale:

a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4-*bis*, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorità d'ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;

b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4-*bis*, nonché le modalità per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorità.

4-*quater*. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto erogazione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l'Autorità l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattività dell'Autorità la regione interviene ai sensi dell'art. 13-*bis*.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio.

Art. 50.

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'art. 11, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente dalla società di natura pubblica rappresentativa dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;


b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;

c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;

d) affidamenti congiunti per interambito;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.



3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica.

3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la regione, d'intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.

09R0297

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7.

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

Art. 2.

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 3.

Consegna e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 4.

Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, con le modalità indicate nell'art. 5;
- b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - 1) tumulata in cimitero;
 - 2) interrata in cimitero;
 - 3) oggetto di affidamento.

Art. 5.

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.


3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'art. 9;
- b) in un'area verde appositamente destinata.

4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).



Art. 6.

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, lettera b).

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'art. 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.

5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

Art. 7.

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

Art. 8.

Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. Con regolamento comunale può essere disciplinata l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'art. 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall'art. 9.

Art. 9.

Ossario e cinerario comuni

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:

a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.

2. L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 10.

Cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

Art. 11.

Aree per inumazioni

1. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

2. Nel caso di comuni con due o più cimiteri l'area destinata all'inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un'area per l'inumazione.

Art. 12.

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.

2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.

3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 13.

Attività funerarie

1. I comuni possono svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:


a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;

b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;

c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari.

2. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte anche in forma integrata.

Per queste attività i comuni possono prevedere politiche tariffarie differenziate anche in relazione alle condizioni economiche degli interessati; è escluso il perseguimento di finalità di profitto, ferma restando comunque la possibilità per l'ente locale di gestire il servizio mediante un'azienda speciale o con altre modalità previste dall'ordinamento per la gestione dei servizi pubblici locali.



Art. 14.

Informazioni ai cittadini

1. I comuni e la Provincia promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Art. 14 bis

Disposizioni di prima applicazione

1. Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'art. 5 e che non rivestono forma scritta.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2008

DELLAI

09R0411

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

1. Dopo il comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale n. 2 del 2003 è inserita la seguente:

«*j*-bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall'art. 25, comma 6-bis;».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 luglio 2008

DELLAI

(Omissis).

09R0369

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 9.

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)

1. All'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «e dagli assessori» sono sostituite dalle seguenti: «e da non più di otto assessori»;

b) nel comma 2 le parole: «nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogata.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nella lettera *e*) del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a*) e *c*)».

2. Il comma 10 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogato.



Art. 4.

Modificazione dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 80 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 luglio 2008

DELLAI

09R0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.

Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 26 agosto 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1388 di data 30 maggio 2008 avente per oggetto «Riapprovazione con modifiche del «Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica» di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e revoca della deliberazione 30 novembre 2007 n. 2668»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), i procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, è subordinata agli adempimenti disciplinati dal presente regolamento.

2. Possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria:

a) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;

b) i prelievi attuati con mezzi provvisori per lo spegnimento di incendi, per interventi di protezione civile, o per l'espletamento delle relative esercitazioni;

c) i prelievi occasionali di lieve entità, attuati senza mezzi meccanici, di acque superficiali e di sorgente.

3. Il regolamento non si applica alle acque minerali e termali, che continuano ad essere regolate dalla relativa disciplina.

4. I procedimenti riguardanti le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico sono soggetti alla disciplina del presente regolamento solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento medesimo.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze alimentari;

b) acqua pubblica: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;


c) acqua reflua recuperata: acqua proveniente da impianto di depurazione dedicato dopo aver subito trattamenti prestabiliti per ottenere la qualifica di «recuperata»;

d) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno e che non affiorano naturalmente in superficie;

e) acque superficiali: acque che scorrono o si trovano in superficie, comprese le acque dei subalvei e dei corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

f) adduzione: trasporto dell'acqua dal corpo idrico al luogo di utilizzo;

g) bilancio idrico: rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;



h) corpo idrico: luogo naturale o artificiale ove scorre o si raccoglie l'acqua;

i) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

j) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di acqua in un corpo idrico superficiale o in una sorgente atto a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

k) opere di restituzione: opere atte a trasportare in un corpo idrico superficiale l'acqua già utilizzata;

l) periodo di prelievo: frazione di anno in cui la derivazione d'acqua può essere esercitata;

m) pozzo: struttura realizzata mediante uno scavo o una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

n) sorgente: qualsiasi emergenza spontanea in superficie delle acque sotterranee, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali. Ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione le sorgenti sono considerate alla stregua di acque superficiali;

o) uso dell'acqua: tipologia di utilizzo dell'acqua derivata;

p) uso domestico: uso igienico sanitario e potabile, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame, ed in generale usi limitati alle esigenze familiari non collegati in alcun modo all'esercizio di un'attività che produce reddito;

q) utenza: uno o più usi dell'acqua posti in capo ad uno o più soggetti determinati dalla legge o da provvedimento dell'autorità concedente;

r) utilizzazione: significato d'insieme comprendente la derivazione, la traduzione, l'utilizzo vero e proprio e la restituzione dell'acqua.

Art. 4.

Differenziazione dei procedimenti

1. I procedimenti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni di acqua pubblica si differenziano in concessioni ed autorizzazioni.

2. Le concessioni sono rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II o, nei soli casi individuati dall'art. 23 in relazione alla ridotta quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione o al limitato periodo di utilizzo, secondo le procedure semplificate previste dal capo III.

3. Sono altresì rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II le concessioni di derivazione ed utilizzazione per usi multipli delle acque, ivi compreso l'uso a scopo idroelettrico con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kw, purché quest'ultimo uso sia accessorio e richiesto contestualmente ed entro gli stessi limiti di un altro uso principale.

4. Gli usi multipli delle acque previsti dall'art. 40 sono assoggettati alle autorizzazioni disciplinate dal capo V.

5. Sono subordinate solo a preventiva dichiarazione o comunicazione secondo le modalità stabilite dal capo VI le attività e le utilizzazioni individuate dagli articoli 46 e 47.

Art. 5.

Norme comuni a tutti i procedimenti

1. Chi intende utilizzare acqua pubblica deve presentare domanda, dichiarazione o comunicazione alla struttura della Provincia competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di seguito denominata «struttura provinciale competente».

2. La struttura provinciale competente predispone i modelli per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste da questo regolamento, in conformità agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L del presente regolamento.

3. La struttura provinciale competente verifica la completezza della domanda o della comunicazione e può richiedere, per una sola volta, la regolarizzazione o il completamento della documentazione, assegnando un termine entro il quale l'interessato deve corrispondere alla richiesta. Il mancato invio di quanto richiesto nel termine assegnato senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta l'inammissibilità della domanda o la cessazione di efficacia della comunicazione.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di completamento della documentazione ai sensi del comma 3, i termini per la conclusione del procedimento, per la formazione del silenzio assenso e tutti gli altri termini restano sospesi a decorrere dalla data di invio della richiesta e fino alla data di ricevimento dei documenti richiesti o fino alla scadenza dei termini assegnati.

5. Prima di adottare il provvedimento di non accoglimento o di accoglimento parziale della domanda, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente al richiedente le motivazioni del provvedimento, assegnando un termine per presentare osservazioni, del cui mancato accoglimento è tenuta a dare conto nel provvedimento finale; in questi casi i termini del procedimento restano sospesi dalla data d'invio della comunicazione fino alla data di presentazione delle osservazioni e, in mancanza delle stesse, fino alla scadenza del termine assegnato.

6. Per tutti gli aspetti relativi al procedimento non diversamente disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

Capo II

CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA CON PROCEDURA ORDINARIA

Art. 6.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di acqua pubblica deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 7.

Esame preliminare della domanda


1. La struttura provinciale competente effettua un esame preliminare della domanda ai fini della sua ammissibilità, verificando che:

a) la nuova utilizzazione non risulti in evidente contrasto con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche o del piano di tutela delle acque;

b) la nuova utilizzazione non risulti palesemente inattuabile o contraria ad altri interessi generali;

2. Qualora la domanda risulti inammissibile ai sensi del comma 1, lettere a) e b), la struttura provinciale competente ne pronuncia il rigetto, previa comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; con la comunicazione la struttura provinciale competente può fornire le eventuali indicazioni necessarie per rendere la domanda ammissibile.

3. Qualora la nuova utilizzazione ricada in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS), la struttura provinciale competente trasmette la domanda, accompagnata dalla relazione di incidenza descritta nell'allegato A, alla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, la quale si esprime, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima, con riguardo all'incidenza della nuova utilizzazione sul sito o sulla zona, formulando eventuali prescrizioni e possibili soluzioni ai fini dell'ammissibilità della domanda. Nel caso in cui la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura rilevi un'incidenza significativa sul sito o sulla zona, tale da comportare un probabile esito negativo della valutazione di incidenza ai sensi della normativa provinciale in materia, l'esame



preliminare di cui al presente articolo è sospeso fino al ricevimento da parte della struttura provinciale competente dell'esito della procedura di valutazione effettuata ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Art. 8.

Pubblicazione della domanda

1. In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 7, la struttura provinciale competente, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, dispone la pubblicazione della domanda mediante apposito avviso contenente i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, in litri/secondo;
- c) periodo di utilizzazione;
- d) luogo di presa o captazione;
- e) luogo di eventuale restituzione;
- f) uso della risorsa idrica;
- g) ufficio presso il quale sono depositati la domanda e gli allegati progettuali, e modalità per l'esercizio del diritto di accesso;
- h) persona responsabile del procedimento;
- i) data e luogo della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria;
- j) termine e modalità per la presentazione di osservazioni scritte ed opposizioni; il termine non può essere superiore a trenta giorni dalla data di inizio di pubblicazione della domanda;
- k) termine per la conclusione del procedimento;
- l) ogni altro elemento ritenuto necessario per una esaustiva descrizione dell'oggetto della domanda.

2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio deve essere realizzata od è ubicata l'opera di presa o di captazione e, quando riguarda domande di concessione per portate massime superiori a 100 litri/secondo, anche sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Domande di concessione per derivazioni soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica («screening»)

1. Nel caso in cui la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica (screening) secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, la struttura provinciale competente procede alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'art. 7.

2. In caso di esito positivo della verifica, ne è data tempestiva comunicazione al richiedente; con la comunicazione è assegnato il termine di centottanta giorni, entro cui l'interessato deve presentare domanda di VIA o di screening, con l'avvertenza che, scaduto inutilmente detto termine, la domanda è dichiarata improcedibile.

3. Il termine del procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione è sospeso fino al ricevimento della comunicazione della conclusione della procedura di VIA o di screening.

4. La domanda di concessione è pubblicata ai sensi dell'art. 8 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione positiva del procedimento di VIA o di screening. Il termine del procedimento per il rilascio della concessione è di duecentosessantacinque giorni dalla predetta pubblicazione.

5. L'esito negativo della procedura di VIA o di screening comporta il rigetto della domanda.

Art. 10.

Atti istruttori

1. La struttura provinciale competente, ai fini della definizione della domanda di concessione, acquisisce i pareri vincolanti delle strutture provinciali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, competenti in materia di:

- a) demanio idrico, relativamente alla sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato;
- b) protezione dell'ambiente, ai fini della verifica del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità riferiti al corso d'acqua interessato;
- c) geologia, con riferimento alle derivazioni di acque sotterranee e di sorgente ai fini della salvaguardia delle falde idriche;
- d) tutela della salute, nel caso l'acqua sia destinata al consumo umano ad esclusione degli usi per singole utenze private.

2. Al fine di acquisire i pareri delle strutture provinciali competenti e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tenute ad esprimersi ai sensi del comma 1, la struttura provinciale competente trasmette alle medesime copia della domanda di concessione e la relativa documentazione necessaria.

3. Ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee, copia della domanda è trasmessa altresì alla struttura provinciale competente in materia di tutela della fauna ittica, ai fini dell'espressione del parere previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di fauna ittica.

4. Le strutture provinciali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel rilasciare il proprio parere possono in ogni caso impartire prescrizioni in ordine alle modalità di realizzazione di tutte le opere di progetto o di esercizio del prelievo.

5. Nel caso di utilizzazioni interessanti aree soggette a vincolo idrogeologico, copia della domanda è trasmessa alla struttura provinciale preposta alla tutela del vincolo, ai fini della formulazione delle eventuali prescrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico.

6. I pareri e le prescrizioni previsti dal presente articolo devono essere resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano stati acquisiti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

7. Il parere negativo di una delle strutture provinciali o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tenute ad esprimersi ai sensi del comma 1, comporta il diniego della concessione da parte della struttura provinciale competente.

Art. 11.


Visita locale di istruttoria

1. La struttura provinciale competente dispone l'effettuazione della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria in relazione alla complessità dell'opera di presa o di captazione, alla sua ubicazione e alla tipologia, all'entità del prelievo, al numero di soggetti pubblici tenuti ad esprimersi ai sensi dell'art. 10, nonché all'eventuale presenza di soggetti controinteressati individuati o facilmente individuabili.

2. La visita locale di istruttoria si svolge, ove possibile, presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale nel cui territorio sono ubicate ovvero si devono realizzare le opere di presa o di captazione.

3. La data fissata nell'avviso previsto dall'art. 8 per la visita locale di istruttoria è comunicata, almeno quindici giorni prima della visita medesima, al richiedente la concessione, ai soggetti pubblici tenuti ad esprimersi ai sensi dell'art. 10, nonché ai soggetti controinteressati di cui al comma 1.

4. In sede di visita locale di istruttoria possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine prefissato si procede prescindendo da essi.



5. Le operazioni compiute nel corso della visita, i soggetti pubblici e privati intervenuti, i pareri e le prescrizioni da questi espressi e le osservazioni ed opposizioni formulate, devono essere indicati nel verbale. Il verbale è sottoscritto dai presenti interessati.

6. La sottoscrizione del verbale della visita locale di istruttoria da parte dei soggetti legittimati ad esprimersi in sede di conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, equivale a tutti gli effetti all'espressione dei pareri previsti dall'art. 10.

7. Gli atti istruttori non rilasciati secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 devono essere resi entro trenta giorni successivi alla data della visita.

Art. 12.

Partecipazione pubblica al procedimento

1. Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni in forma scritta entro il termine e con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera j), e partecipare all'eventuale visita locale di istruttoria; chiunque inoltre può chiedere di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne eventualmente copia.

2. La struttura provinciale competente valuta le osservazioni scritte e le opposizioni pervenute nei termini, nonché quelle formulate oralmente nel corso della visita locale di istruttoria e riportate nel verbale, e si esprime in merito alle stesse, qualora pertinenti, nel provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

Art. 13.

Domande tecnicamente incompatibili con altre domande pendenti

1. Salvo quanto disposto dal comma 3, se nel corso dell'istruttoria di una domanda presentata ai sensi di questo capo è presentata un'altra domanda tecnicamente incompatibile, non si fa luogo all'istruttoria di quella successiva se non a conclusione dell'istruttoria di quella precedente.

2. Per incompatibilità tecnica si intende sia l'impossibilità di coesistenza tra le opere di presa e/o di restituzione, sia l'inconciliabilità delle utilizzazioni in rapporto alle risorse disponibili.

3. In presenza di uno speciale prevalente interesse pubblico, la Giunta provinciale può dichiarare ammissibile la domanda successiva, purché sia presentata entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della pubblicazione della domanda precedente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3 si procede all'istruttoria congiunta delle due domande poste in concorrenza secondo i criteri di comparazione previsti dall'art. 14; i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande in concorrenza decorrono per entrambe dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale che dichiara ammissibile la domanda successiva.

5. La pubblicazione della domanda concorrente, effettuata ai sensi dell'art. 8, rende inammissibili ulteriori domande tecnicamente incompatibili e si dà luogo all'istruttoria relativa alle stesse solo dopo l'emissione del provvedimento finale riferito alle istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 3.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW.

Art. 14.

Criteri per la valutazione di domande concorrenti

1. Tra più domande concorrenti è preferita quella che prevede l'uso potabile dell'acqua e, in subordine, nei casi di scarsità di risorse idriche, quella che prevede l'uso irriguo.

2. Tra più domande concorrenti per lo stesso uso è preferita quella che:

- a) garantisce la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ovvero in subordine
- b) dimostra effettive possibilità di migliore utilizzo della risorsa idrica.

3. Al fine di consentire il più razionale assetto del corpo idrico, di garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, nonché per rendere compatibili le domande concorrenti, la struttura provinciale competente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine.

Art. 15.

Disciplina per la definizione di domande tecnicamente incompatibili con utenze preesistenti

1. Se una domanda di concessione risulta tecnicamente incompatibile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, con altre utenze preesistenti, la struttura provinciale competente può dichiararla ammissibile e procedere, sentiti gli interessati, al rilascio della nuova concessione ed alla contestuale revoca o modifica delle utenze preesistenti, qualora sia necessario per i fini di cui ai commi 2 e 4.

2. La revoca di utenze preesistenti può essere disposta qualora la nuova utilizzazione risulti maggiormente rispondente all'attuale pubblico interesse.

3. Il nuovo concessionario è tenuto a garantire ai titolari delle utenze revocate una quantità di acqua corrispondente a quella ad essi già spettante. Tale onere permane per un periodo di trent'anni, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice; in tutti gli altri casi l'onere si protrae per tutta la durata della nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovi. Qualora non sia possibile garantire la quantità di acqua o di energia, il nuovo concessionario è tenuto a corrispondere ai titolari delle utenze revocate un congruo indennizzo.

4. La modifica di utenze preesistenti può essere disposta qualora per l'esercizio della nuova utenza sia necessario avvalersi delle opere di presa o di derivazione di utenze preesistenti.

5. La modifica può essere altresì disposta per concedere ad un nuovo utente parte dell'acqua già spettante alle utenze preesistenti, con corrispondente riduzione delle medesime, quando ciò corrisponda anche ad un interesse pubblico e sempre che la nuova utenza non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

6. I titolari delle utenze preesistenti sono tenuti a consentire l'uso in comune dell'opera di presa e derivazione. Il nuovo utente è tenuto a corrispondere un indennizzo agli utenti preesistenti, oltre all'eventuale compenso per l'uso delle opere.

7. La struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di nuova concessione e di modifica della vecchia, definendone i limiti, le modalità e le cautele.

8. Ai fini della definizione dei provvedimenti di cui al comma 7, la struttura provinciale competente promuove l'eventuale accordo degli interessati in merito alla fornitura di acqua o di energia o alle condizioni di coesistenza delle utenze ed all'ammontare dell'eventuale indennizzo, recependone i contenuti nel disciplinare di concessione. In mancanza di accordo, la decisione spetta alla struttura provinciale competente.


9. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW.

Art. 16.

Criteri per il rilascio della concessione

1. La struttura provinciale competente provvede al rilascio delle concessioni in conformità con i criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche, ed in ogni caso nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) le acque sotterranee e quelle prelevate da sorgente sono destinate in via prioritaria al consumo umano; può essere assentita l'utilizzazione per usi diversi solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette e di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento, ivi compreso il riutilizzo di acque reflue depurate;



b) le concessioni ad uso irriguo sono rilasciate direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili attraverso reti consortili.

2. Al venir meno del requisito di cui al comma 1, lettera b), la struttura provinciale competente può disporre la cessazione di preesistenti utenze ad uso irriguo esercitate direttamente da soggetti privati.

Art. 17.

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione indica, in ogni caso:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso o gli usi cui la risorsa idrica è destinata;
- c) il termine entro il quale il concessionario deve ultimare le eventuali opere e porre in esercizio la derivazione;
- d) l'obbligo di comunicare la fine dei lavori;
- e) la determinazione dell'eventuale cauzione da versare prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto stabilito dalla tabella A;
- f) l'assoggettamento a collaudo tecnico-amministrativo, nei casi previsti dall'art. 21;
- g) gli obblighi di carattere generale e le eventuali prescrizioni inerenti la realizzazione delle opere e l'esercizio della concessione;
- h) l'eventuale obbligo di acquisire dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto, nei casi di cui al comma 4, ultimo periodo;
- i) la scadenza della concessione;
- j) l'assoggettamento a canone con l'indicazione della tariffa di rifornamento, nei casi individuati ai sensi dell'art. 39.

2. Il provvedimento di concessione relativo alle derivazioni di acqua superficiale o da sorgente stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, le modalità e le condizioni della raccolta e della eventuale restituzione dell'acqua;
- b) la quantità di acqua concessa;
- c) l'eventuale deflusso minimo vitale d'acqua ed il sistema di rilascio dello stesso;
- d) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, secondo quanto previsto dall'art. 20, prima di attivare il prelievo e di esercitare la concessione.

3. Il provvedimento di concessione relativo alla ricerca ed alla derivazione di acqua sotterranea comprende l'autorizzazione alla ricerca della stessa tramite perforazione o scavo pozzo e stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) le modalità di esecuzione delle eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo e l'individuazione dell'area sulla quale quest'ultima potrà essere effettuata;
- b) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e possibili inquinamenti delle falde;
- c) eventuali modalità particolari di realizzazione della perforazione;
- d) le modalità per l'effettuazione delle prove di pompaggio e delle altre verifiche tecniche necessarie al fine di tutelare la falda e/o i diritti di terzi;
- e) la quantità massima di acqua disponibile;
- f) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, con l'indicazione della quantità di acqua effettivamente utilizzata e della data di attivazione del prelievo.

4. Se una derivazione di acqua pubblica presuppone per la realizzazione dell'opera e l'esercizio della stessa l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico, la concessione rilasciata per l'utilizzo dell'acqua tiene luogo anche della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico; resta fermo l'obbligo dell'interessato di acquisire, ove previsto nel provvedimento di concessione, l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto.

5. Se una derivazione interessa aree soggette a vincolo idrogeologico, il provvedimento di concessione indica anche le eventuali prescrizioni formulate dalla struttura provinciale competente in materia ai sensi dell'art. 10, comma 5.

6. La struttura provinciale competente, qualora nel provvedimento di concessione imponga delle prescrizioni ai sensi del comma 1, lettera g), richiede l'adeguamento del progetto posto a base del provvedimento di concessione alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, nonché, prima dell'inizio dei lavori, il deposito del progetto così adeguato presso la struttura provinciale competente.

Art. 18.

Disciplinare

1. Qualora risulti necessario imporre al titolare della concessione condizioni particolari d'esercizio oppure speciali obblighi nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti terzi, anche relativi alla fase di realizzazione delle opere di presa, captazione o restituzione, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione, da parte del richiedente, di un disciplinare, che costituisce parte integrante del provvedimento di concessione.

Art. 19.

Termini per la definizione del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, il procedimento relativo alle domande di concessione presentate ai sensi di questo capo deve essere definito mediante il rilascio della concessione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine di trecento giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 20.

Relazione di fine lavori e verifica

1. Prima di porre in esercizio la nuova derivazione e di attivare il prelievo il concessionario è tenuto a trasmettere alla struttura provinciale competente la relazione di fine lavori.

2. La relazione di fine lavori contiene:

- a) la descrizione riepilogativa e sommaria delle opere realizzate e delle modalità di esercizio della nuova derivazione;
- b) nel caso di derivazione di acque sotterranee, l'indicazione della quantità massima d'acqua effettivamente disponibile, qualora inferiore a quella fissata dal provvedimento di concessione;
- c) l'indicazione della data a partire dalla quale è attivato il prelievo.

3. Nel caso di nuove derivazioni di acque sotterranee, alla relazione di fine lavori deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- a) stratigrafia;
- b) corografia in scala 1:10.000, con indicazione precisa della posizione del pozzo;
- c) estratto mappa catastale, con indicazione precisa della posizione del pozzo;
- d) relazione sull'esito delle prove e verifiche di cui all'art. 17, comma 3, lettera d).

4. Se le acque oggetto di concessione sono destinate al consumo umano, la relazione di fine lavori è altresì corredata dalla certificazione di idoneità dell'acqua rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. Nel caso di derivazioni ad uso potabile di acque pubbliche erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, la nuova derivazione può essere esercitata solo dopo che la struttura provinciale competente in materia di geologia ha adottato il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, i cui estremi devono essere indicati sulla relazione di fine lavori, e dopo che è stata eseguita la delimitazione fisica dell'area primaria.

6. La relazione di fine lavori deve essere integrata dalla attestazione, resa dall'interessato o dal direttore dei lavori, che le opere sono state realizzate in conformità al progetto adeguato, ai sensi del-



l'art. 17, comma 6, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

7. A seguito dell'avvenuta presentazione della relazione di fine lavori, la struttura provinciale competente verifica la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti e, nel caso delle acque sotterranee, valutato l'esito delle prove e delle verifiche di cui all'art. 17, comma 3, lettera d), entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione, comunica che nulla osta all'attivazione del prelievo, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni oppure ordina la sospensione o la cessazione del prelievo.

Art. 21.

Collaudo tecnico amministrativo

1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie di derivazione da sottoporre a collaudo tecnico amministrativo.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale definisce i termini e le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento del collaudo medesimo, anche ai fini della quantificazione degli oneri a carico del concessionario.

3. Sulla base dell'esito delle operazioni di collaudo la struttura provinciale competente può:

- a) imporre prescrizioni;
- b) disporre la sospensione temporanea della derivazione;
- c) disporre la cessazione della derivazione con conseguente pronuncia di decadenza secondo quanto previsto dall'art. 35.

Art. 22.

Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria a carico del richiedente, con esclusione degli oneri relativi alla bollatura degli atti, sono determinate in modo forfetario e sono dovute in via anticipata, nella misura minima di 52 Euro o in quella più elevata stabilita in relazione agli specifici adempimenti richiesti dalle diverse tipologie di derivazioni, ivi inclusi gli oneri per la cauzione di cui alla tabella A e per il collaudo, ove previsto, stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 21.

Capo III

CONCESSIONI DI ACQUA PUBBLICA CON PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 23.

Procedimenti assoggettati a procedura semplificata

1. Sono assoggettate a procedura semplificata le domande per le derivazioni d'acqua di seguito elencate, a condizione che le relative opere non ricadano, in tutto o in parte, all'interno di un'area a SIC, ZSC o ZPS:

a) le derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW, al fine di soddisfare esigenze locali, e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;

b) le derivazioni di acque superficiali aventi carattere di provvisorietà e comunque durata non superiore ad un anno, rivolte a coprire un fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, esercitate mediante opere di prelievo mobili od opere già esistenti, per portate massime non superiori a 20 l/s;

c) le derivazioni di acque superficiali destinate ad uso irriguo o ad usi assimilabili a quelli domestici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, esercitate mediante opere di prelievo mobili per portate massime non superiori a 2 l/s, ovvero esercitate mediante opere di prelievo fisse per prelievi di lieve entità ed in ogni caso per portate massime non superiori a 0,5 l/s.

2. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di utilizzare le acque estratte dal fondo stesso per gli usi domestici definiti dall'art. 47, comma 1, lettera a), e nei limiti previsti dall'art. 48.

3. Ove non sussistano i presupposti indicati dal comma 1, la struttura provinciale competente dispone l'assoggettamento della domanda a procedura ordinaria, richiedendo, se necessario, l'integrazione della documentazione.

4. Per l'istruttoria delle domande previste dal presente capo si applicano i criteri previsti dall'art. 16.

5. In caso di derivazione che comporti l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico si applica quanto previsto all'art. 17, comma 4; in caso di derivazione interessante aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto all'articolo 17, comma 5.

Art. 24.

Derivazioni d'acqua per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kw

1. La domanda di concessione per le derivazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

2. Al ricevimento della domanda la struttura provinciale competente accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a procedura semplificata, acquisisce i pareri delle altre strutture provinciali competenti e degli enti eventualmente interessati e verifica la conformità della nuova utilizzazione con i criteri previsti dall'art. 16.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. La nuova derivazione non può essere esercitata se non dopo l'invio della relazione di fine lavori prevista e disciplinata dall'art. 20. La struttura provinciale competente procede ai sensi dell'art. 20, comma 7.

Art. 25.

Derivazioni temporanee di acque superficiali

1. La domanda di concessione per i prelievi di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

2. La concessione è rilasciata a condizione che non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese o alterate le condizioni di deflusso e l'assetto del corso d'acqua.

3. La concessione non può avere durata superiore ad un anno e può essere rinnovata, al massimo per cinque volte, per ulteriori periodi non superiori ad un anno, con le modalità previste dall'art. 37, comma 10.

4. Al ricevimento della domanda la struttura provinciale competente accerta la sussistenza delle condizioni stabilite dal presente regolamento per l'assoggettamento a procedura semplificata e, sentite le altre strutture provinciali competenti e gli enti eventualmente interessati, verifica la conformità della nuova utilizzazione con i criteri previsti dall'art. 16.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.


Art. 26.

Derivazioni di acque superficiali per uso irriguo o per usi assimilabili a quelli domestici di modesta entità

1. La domanda di concessione per i prelievi di cui all'art. 23, comma 1, lettera c), deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il richiedente, il corpo idrico interessato ed il luogo di derivazione, nonché essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

2. Per il rilascio della concessione si applica la procedura relativa alle derivazioni temporanee di cui all'art. 25.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.



Art. 27.

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione rilasciato nelle procedure semplificate di cui al presente capo indica:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso o gli usi cui la risorsa idrica è destinata;
- c) il termine entro il quale il concessionario deve ultimare le eventuali opere e porre in esercizio la derivazione;
- d) l'obbligo di comunicare la fine dei lavori;
- e) la determinazione dell'eventuale cauzione da versare prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto stabilito dalla tabella A;
- f) l'assoggettamento a collaudo tecnico-amministrativo, nei casi previsti dall'art. 21;
- g) gli obblighi di carattere generale e le eventuali prescrizioni inerenti la realizzazione delle opere e l'esercizio della concessione;
- h) l'eventuale obbligo di acquisire dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto, nei casi di cui al comma 4, ultimo periodo;
- i) la scadenza della concessione;
- j) l'assoggettamento a canone con l'indicazione della tariffa di riferimento, nei casi individuati ai sensi dell'art. 39.

2. Il provvedimento di concessione relativo alle derivazioni di acqua superficiale o da sorgente stabilisce, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, le modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione dell'acqua;
- b) la quantità di acqua concessa;
- c) l'eventuale deflusso minimo vitale d'acqua ed il sistema di rilascio dello stesso;
- d) l'obbligo di inviare la relazione di fine lavori, secondo quanto previsto dall'art. 20, prima di attivare il prelievo e di esercitare la concessione.

3. Se una derivazione di acqua pubblica presuppone per la realizzazione dell'opera e l'esercizio della stessa l'occupazione di aree del demanio idrico o della fascia di rispetto idraulico, la concessione rilasciata per l'utilizzo dell'acqua tiene luogo anche della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico; resta fermo l'obbligo dell'interessato di acquisire, ove previsto nel provvedimento di concessione, l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto.

4. Se una derivazione interessa aree soggette a vincolo idrogeologico, il provvedimento di concessione indica anche le eventuali prescrizioni formulate dalla struttura provinciale competente in materia ai sensi dell'art. 10, comma 5.

5. La struttura provinciale competente, qualora nel provvedimento di concessione imponga delle prescrizioni ai sensi del comma 1, lettera g), richiede l'adeguamento del progetto posto a base del provvedimento di concessione alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, nonché, prima dell'inizio dei lavori, il deposito del progetto così adeguato presso la struttura provinciale competente.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE CONCESSIONI DI ACQUA PUBBLICA

Art. 28.

Co-utenze e derivazioni plurime

1. Deve essere presentata un'unica domanda di concessione nel caso in cui:

- a) più soggetti intendano derivare acqua dalla medesima opera di presa. A tal fine i richiedenti devono costituirsi in consorzio oppure individuare tra loro un rappresentante unico per i rapporti con la struttura provinciale competente;

b) uno o più soggetti intendano derivare acqua da più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso all'approvvigionamento della medesima attività, impianto o rete.

Art. 29.

Cambio di titolarità dell'utenza

1. Le utenze di acqua pubblica transitano di diritto, alle condizioni originarie, a chiunque subentri nella proprietà degli immobili relativi mantenendo il medesimo uso dell'acqua; le medesime utenze transitano di diritto, alle condizioni originarie, previo consenso del cedente, a chiunque subentri nella disponibilità, nel godimento degli immobili relativi o nell'esercizio delle attività servite dalle stesse utenze, mantenendo il medesimo uso dell'acqua.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, il cedente e il subentrante devono darne comunicazione alla struttura provinciale competente, la quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti per il trasferimento dell'utenza in capo al subentrante e, qualora ne accerti l'insussistenza, avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 35.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dal disciplinare, ove esistente. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

4. Nel caso in cui titolare della concessione sia una società, la stessa è tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente l'eventuale cambio di denominazione o ragione sociale, fusione, incorporazione e ogni altra trasformazione societaria.

5. La ricevuta dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 deve essere conservata dal subentrante unitamente al titolo a derivare e costituisce aggiornamento dello stesso, a condizione che la verifica prevista dal comma 2 abbia esito positivo.

Art. 30.

Varianti

1. Le varianti alla concessione possono essere sostanziali o non sostanziali.

2. Costituisce variante sostanziale ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico e che riguardi:

- a) il cambio di destinazione d'uso della risorsa idrica;
- b) la variazione in aumento del prelievo;
- c) la modifica delle opere o del luogo di presa o di captazione e/o restituzione dell'acqua.

3. Le varianti diverse da quelle indicate al comma 2 costituiscono varianti non sostanziali.


4. Per la definizione delle domande di variante sostanziale si applica la disciplina prevista dai capi II o III per il rilascio di una nuova concessione.

5. Le varianti non sostanziali possono essere apportate previa presentazione alla struttura provinciale competente di una dichiarazione di inizio attività. Il rifacimento di un pozzo esistente ovvero lo scavo di un pozzo nuovo in sostituzione di quello dismesso, da realizzare a una distanza non superiore a venti metri da quello esistente, di dimensioni e con caratteristiche strutturali corrispondenti allo stesso, costituisce in ogni caso variante non sostanziale.

6. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 5 è corredata da:

- a) una relazione tecnica descrittiva delle modifiche che si intendono apportare;
- b) un progetto corredato da eventuali disegni o elaborati tecnici idonei ad illustrare la variante apportata, qualora la medesima riguardi le opere di derivazione.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, la struttura provinciale competente verifica la



sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Entro il medesimo termine, la struttura provinciale competente può impartire prescrizioni tecniche o stabilire condizioni per la realizzazione della variante o per l'esercizio della nuova derivazione, sentite, ove necessario, le strutture provinciali competenti in materia di tutela della fauna ittica, di vincolo idrogeologico e di demanio idrico. Qualora la struttura provinciale competente verifichi che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, si procede secondo quanto disposto dal comma 4, richiedendo le necessarie integrazioni documentali.

8. In caso di variante non sostanziale, la concessione mantiene la scadenza originaria.

9. Sono soggette a mera comunicazione le varianti riguardanti la diminuzione della portata o del periodo di utilizzo, nonché la variazione in aumento della superficie servita senza aumento di portata o del periodo di utilizzo.

10. La comunicazione di cui al comma 9 è presentata alla struttura provinciale competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'intervenuta variante. La ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione deve essere conservata dal subentrante unitamente al titolo a derivare e costituisce aggiornamento dello stesso.

Art. 31.

Sospensione o temporanea limitazione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio della concessione può essere temporaneamente limitato o sospeso dalla struttura provinciale competente nei seguenti casi:

- a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il deflusso minimo vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) accertamento di un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) necessità di risanare situazioni di particolare inquinamento o degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale e paesaggistico oppure igienico-sanitario;
- d) siccità o scarsità delle risorse idriche;
- e) accertamento del temporaneo venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;
- f) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o realizzazione di opere di pubblico interesse.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 indicano espressamente la durata della limitazione o della sospensione imposta oppure, qualora questa non sia determinabile a priori, le circostanze al cessare delle quali i provvedimenti medesimi si intendono revocati.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Provincia.

4. Qualora la durata della limitazione o sospensione sia superiore a quattro mesi, si fa luogo alla riduzione proporzionale del canone o alla sua restituzione.

Art. 32.

Riserva idrica

1. La Giunta provinciale può individuare corpi idrici la cui acqua è particolarmente pregiata e riservare l'utilizzo della stessa o di parte di essa al solo consumo umano, sia per future eventuali esigenze, sia come fonte di soccorso per carenza, anche temporanea, di acquedotti esistenti.

2. Con il provvedimento di individuazione della riserva di cui al comma 1 sono definite anche le modalità e le condizioni per l'utilizzo della risorsa idrica.

Art. 33.

Provvedimenti per la gestione di crisi idriche

1. Al verificarsi di crisi idriche che comportano diminuzione o indisponibilità delle portate dei corpi idrici utilizzati a scopo potabile, la struttura provinciale competente, acquisito il parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro trenta giorni dal rice-

vimento della richiesta, può autorizzare la derivazione temporanea di acque pubbliche da utilizzare per il predetto uso, ovvero l'aumento di portata di derivazioni in atto non interessate dalla crisi idrica. Ove si determini una limitazione di diritti di terzi, il beneficiario della derivazione temporanea è tenuto a corrispondere ai medesimi un indennizzo nella misura stabilita in accordo tra le parti o, in mancanza, dalla struttura provinciale competente.

2. Ad avvenuto superamento della crisi idrica il beneficiario dell'utilizzazione provvisoria è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

3. Al verificarsi di crisi idriche che comportano diminuzione o indisponibilità delle portate dei corpi idrici utilizzati a scopo irriguo, l'interessato può stipulare accordi diretti con il gestore di impianti idroelettrici per il prelievo temporaneo dalle condotte o dai bacini di accumulo, dandone tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente.

4. In assenza di accordo ai sensi del comma 3, l'interessato può presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 25. In tal caso la struttura provinciale competente, sentito il gestore dell'impianto, procede alla definizione della domanda entro trenta giorni dalla data di presentazione, stabilendo l'indennizzo spettante al gestore.

5. Quando, a seguito di carenze d'acqua, sorga la necessità di ripartire le disponibilità di un corpo idrico tra due o più utenti sulla base di singoli diritti o concessioni, la struttura provinciale competente può nominare un regolatore idraulico, il quale, a spesa degli utenti interessati, provvede al riparto delle disponibilità in atto.

Art. 34.

Revoca o modifica della concessione

1. La concessione può essere revocata per sopravvenute e rilevanti ragioni di pubblico interesse, ovvero definitivamente modificata per la necessità di garantire il deflusso minimo vitale o altre speciali esigenze di tutela della risorsa idrica che non possano essere efficacemente soddisfatte mediante ricorso ai provvedimenti di sospensione o di temporanea limitazione previsti dall'art. 31.


2. I provvedimenti di revoca o di modifica della concessione non danno luogo a corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e sono efficaci dal momento della loro notifica all'interessato, indipendentemente dalla revisione del disciplinare, qualora esistente.

Art. 35.

Decadenza della concessione

1. La struttura provinciale competente pronuncia la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) inosservanza del termine stabilito per la realizzazione delle opere e per l'invio della relazione di fine lavori disciplinata dall'art. 20, senza valida motivazione;
- b) grave o insanabile difformità delle opere realizzate dal progetto approvato o mancato rispetto delle prescrizioni impartite;
- c) impiego dell'acqua per uso diverso da quello oggetto di concessione;
- d) grave o reiterato mancato rispetto delle condizioni di esercizio prescritte da disposizioni legislative, regolamentari, del provvedimento o del disciplinare di concessione;
- e) grave violazione degli obblighi di adeguamento a sopravvenute previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela delle risorse idriche;
- f) reiterata violazione dell'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale o grave inosservanza delle altre limitazioni eventualmente stabilite ai sensi degli articoli 31 e 34;
- g) mancato pagamento del canone per almeno due annualità;
- h) stato di manutenzione delle opere o altra condizione relativa alle stesse, tale da non garantire il regolare funzionamento della derivazione o da determinare l'alterazione dell'assetto idraulico dell'alveo;
- i) subentro nella concessione, anche parziale, da parte di terzi, in violazione dell'art. 29.



2. Al verificarsi di uno dei casi indicati dal comma 1, la struttura provinciale competente diffida, ove possibile, l'interessato a fornire i necessari elementi informativi a giustificazione delle irregolarità riscontrate, o a regolarizzare l'esercizio della concessione, stabilendo il relativo termine.

3. Qualora le giustificazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 2, o non siano state accolte, o l'interessato non abbia provveduto entro il termine alla regolarizzazione, la struttura provinciale competente, entro i successivi sessanta giorni, pronuncia la decadenza. Entro il medesimo termine la struttura provinciale competente comunica all'interessato l'eventuale accoglimento delle giustificazioni.

4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza, la struttura provinciale competente può disporre la sospensione in via cautelativa dell'esercizio della concessione.

Art. 36.

Durata delle utenze di acqua pubblica

1. La durata massima delle utenze di acqua pubblica è stabilita in:

- a) quarant'anni per l'uso irriguo;
- b) vent'anni per l'uso industriale e per l'innevamento artificiale;
- c) trent'anni per tutti gli altri usi.

2. In mancanza di una diversa ed espressa indicazione nel disciplinare o nel provvedimento di concessione o di rinnovo, la durata dell'utenza coincide con la durata massima indicata dal comma 1 e decorre dalla data di rilascio del provvedimento.

Art. 37.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata anteriormente alla scadenza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria come indicato dall'allegato D, e non è soggetta a pubblicazione.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, la presentazione di uno o più elaborati tecnici tra quelli previsti nell'allegato A, che risultino necessari ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

3. Entro trecento giorni dal ricevimento della domanda la struttura provinciale competente, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 16, accoglie la domanda di rinnovo, qualora abbia verificato la persistenza dei fini della derivazione e l'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa, nonché l'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo. Entro il medesimo termine la struttura provinciale competente può imporre modifiche alle condizioni originarie di concessione, ovvero rigettare la domanda di rinnovo, previa comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5. Decorso detto termine senza che sia intervenuto un provvedimento espresso, il rinnovo si intende accordato alle condizioni della concessione originaria.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, per le concessioni disciplinate dal capo III il termine previsto dal comma 3 è ridotto a centottanta giorni.

5. Per le derivazioni rientranti nelle tipologie individuate dalla delibrazione di Giunta di cui all'art. 21 che non siano già state sottoposte a collaudo, il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato altresì all'esperienza della procedura di collaudo. L'esito negativo di tale procedura costituisce causa di diniego del rinnovo.

6. Fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4, o comunque fino al rilascio del provvedimento finale, il richiedente può continuare ad utilizzare l'acqua alle condizioni originarie.

7. La durata della nuova utenza è stabilita ai sensi dell'art. 36 ed il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza di quella originaria.

8. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, la domanda è integrata dalla relazione tecnica descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

9. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, non si applica quanto disposto dal presente articolo e il rinnovo è soggetto al procedimento previsto per il rilascio di una nuova concessione.

10. Per il rinnovo di concessioni per le derivazioni temporanee di acque superficiali di cui all'art. 25, l'interessato presenta alla struttura provinciale competente dichiarazione di inizio attività prima della scadenza della precedente concessione o, se il periodo di utilizzo autorizzato con la stessa era inferiore ad un anno, entro un anno dalla data di inizio del periodo stesso. Dopo la presentazione della dichiarazione, l'interessato può utilizzare l'acqua alle condizioni originarie. La struttura provinciale competente può intervenire in qualunque momento per sospendere o limitare il prelievo, anche al fine di tutelare esigenze sopravvenute o diritti di terzi.

Art. 38.

Rinuncia o cessazione della concessione

1. Il titolare della concessione può rinunciare alla stessa in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta alla struttura provinciale competente con le modalità previste dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. Nel caso in cui la rinuncia alla concessione riguardi derivazioni di acque superficiali o che si trovano su terreni o corsi d'acqua demaniali ovvero nelle fasce di rispetto degli stessi, alla comunicazione devono essere allegati:


- a) la descrizione, ed eventualmente la documentazione fotografica, riguardante lo stato attuale delle opere di presa e/o restituzione;
- b) il progetto di rimozione delle eventuali opere e di ripristino dello stato dei luoghi con indicazioni in ordine alla destinazione dell'acqua non più utilizzata e alle cautele necessarie ad evitare danni idrogeologici e/o a terzi.

3. La struttura provinciale competente, trasmette alla struttura competente in materia di demanio idrico la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b). Tale struttura, compiute le opportune valutazioni, anche sentendo la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura in caso di opere che ricadano in area a SIC, ZSC o ZPS, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in alveo o nella fascia di rispetto idraulico, ovvero può disporre che, per ragioni tecnico-idrauliche o comunque di pubblico e rilevante interesse, le opere siano mantenute ed eventualmente acquisite senza compenso dalla Provincia. Il concessionario comunica alle strutture competenti in materia di acque pubbliche e in materia di demanio idrico l'avvenuta ultimazione dei lavori entro trenta giorni dalla stessa.

4. Nel caso in cui la rinuncia alla concessione riguardi derivazioni di acque sotterranee o di acque da sorgente, che non si trovino su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corsi d'acqua demaniali, la comunicazione deve essere accompagnata, alternativamente, da:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere provveduto alla demolizione dell'opera di presa o alla chiusura del pozzo, adottando le cautele necessarie ad evitare danni idrogeologici e/o a terzi;
- b) la richiesta di mantenere l'opera di presa o il pozzo e la dichiarazione di avere provveduto a rendere gli stessi inutilizzabili ed in condizioni di sicurezza, indicando i sistemi impiegati. In questo caso la struttura provinciale competente può, in qualsiasi momento, effettuare controlli ed ordinare la rimozione dell'opera di presa o la chiusura definitiva del pozzo.

5. Il titolare della concessione è comunque tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1 in tutti i casi di cessazione dell'utenza per causa diversa dalla rinuncia.



6. Nel caso in cui il concessionario non provveda al ripristino dei luoghi, la struttura provinciale competente può procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

Art. 39.

Canone di concessione

1. L'esercizio della concessione è assoggettato al pagamento di un canone nei casi e nella misura determinati ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia di utenze di acqua pubblica.

2. Il canone è dovuto dalla data di attivazione del prelievo.

3. In caso di rinuncia o cessazione dell'utenza, se è necessario provvedere alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo al pagamento del canone cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di cui all'art. 38, comma 3, attestante l'ultimazione dei lavori; negli altri casi, l'obbligo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 38, comma 1.

Capo V

AUTORIZZAZIONI DI USI MULTIPLI DELLE ACQUE

Art. 40.

Usi multipli delle acque

1. Al fine di favorire il riutilizzo ed il risparmio dell'acqua, sono assoggettati al regime autorizzativo previsto dalle disposizioni del presente capo gli usi multipli delle acque di seguito indicati:

a) utilizzazione di acqua potabile a fini di produzione di energia idroelettrica, con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW posti in serie con impianti di acquedotto già esistenti, da parte del titolare della concessione o del gestore degli impianti di acquedotto;

b) utilizzazione di acque reflue depurate a fini di produzione di energia idroelettrica, con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kW posti in serie con impianti di depurazione già esistenti, da parte del gestore di questi ultimi;

c) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili anche per usi diversi da quelli irrigui, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kw e lo svolgimento di attività imprenditoriali, a condizione che tali usi siano richiesti dai soggetti indicati all'art. 43 e comportino la restituzione delle acque derivate nel medesimo sistema di canali e cavi consortili, fatte salve le normali perdite, e purché la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni;

d) la riutilizzazione delle acque reflue recuperate, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 44.

Art. 41.

Produzione di energia idroelettrica in impianti posti in serie con impianti di acquedotto

1. La domanda di autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua nei casi previsti dall'art. 40, comma 1, lettera a), deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato E.

2. La struttura provinciale competente valuta la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il ter-

mine predetto la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di auto-rizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

4. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella dell'originario titolo a derivare acqua ad uso potabile, e può essere subordinata a limiti e prescrizioni ulteriori rispetto al titolo originario.

Art. 42.

Produzione di energia idroelettrica in impianti posti in serie con impianti di depurazione delle acque reflue

1. La domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle acque reflue secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera b), deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato F.

2. La struttura provinciale competente valuta la fattibilità e la compatibilità della nuova utilizzazione con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il termine predetto la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di auto-rizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

Art. 43.

Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. Possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle acque secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera c), i consorzi di irrigazione regolarmente costituiti che abbiano valido titolo all'uso della risorsa a scopo irriguo, i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario, nonché altri soggetti terzi interessati all'uso delle acque di cui al medesimo comma per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere gli elementi e la documentazione indicati dall'allegato G.

3. La struttura provinciale competente, sentite le altre strutture provinciali eventualmente interessate, verifica il possesso dei requisiti soggettivi da parte del consorzio, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, lettera c), e valuta altresì la compatibilità dell'utilizzo con gli obiettivi di tutela della risorsa, stabiliti dagli atti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione delle risorse idriche, e con altri interessi pubblici.


4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il predetto termine la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

5. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella dell'originario titolo a derivare acqua a scopo irriguo, e può essere subordinata a limiti e prescrizioni ulteriori rispetto al titolo originario.

Art. 44.

Condizioni per la riutilizzazione delle acque reflue recuperate

1. La riutilizzazione delle acque reflue recuperate secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera d), è consentita solo per gli usi industriali a scopo antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici, previa autorizzazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.



2. La domanda di autorizzazione deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato H.

3. La struttura provinciale competente valuta la compatibilità della nuova utilizzazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione che incidono sulla gestione e sulla tutela della risorsa idrica e con altri interessi pubblici.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se entro il predetto termine la struttura provinciale competente non adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, l'autorizzazione si intende assentita.

5. Questo articolo non disciplina la riutilizzazione di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte e non si applica alla fattispecie prevista dall'art. 42.

Art. 45.

Disposizioni comuni al capo V

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai procedimenti disciplinati dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

2. Le autorizzazioni agli usi multipli di cui all'art. 40, comma 1, lettere a) e c), sono automaticamente rinnovate qualora intervenga il rinnovo della concessione. Negli altri casi il procedimento per il rinnovo segue la procedura per il rilascio della nuova autorizzazione.

Capo VI

ATTIVITÀ ED UTILIZZAZIONI DELL'ACQUA SOGGETTI A PREVENTIVA DICHIARAZIONE O COMUNICAZIONE

Art. 46.

Utilizzazioni soggette a dichiarazione preventiva

1. Chi intende effettuare una derivazione di acque sotterranee o da sorgente non demaniale destinate ad uso irriguo o ad usi assimilabili a quelli domestici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, per portate massime non superiori a 0,5 l/s, deve presentare alla struttura provinciale competente una dichiarazione preventiva, contenente gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato I.

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione preventiva l'interessato può dare inizio ai lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di igiene pubblica e di tutela ambientale.

3. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, la struttura provinciale competente verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e la compatibilità della nuova utilizzazione con altre utenze già assentite e dispone, se necessario, il divieto di realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, la struttura provinciale competente può impartire prescrizioni tecniche o stabilire condizioni per la realizzazione delle opere e per l'esercizio della nuova derivazione, nonché subordinare l'attivazione del prelievo a speciali prove e verifiche tecniche.

4. La nuova derivazione non può essere esercitata se non dopo l'invio della relazione di fine lavori, prevista e disciplinata dall'art. 20. La struttura provinciale competente procede ai sensi dell'art. 20, comma 7.

Art. 47.

Attività ed utilizzazioni soggette a preventiva comunicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed i-gienico-sanitaria, sono soggetti solo a preventiva comunicazione:

a) la realizzazione di opere e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea estratta dal fondo e destinata ad uso domestico, da parte del proprietario del fondo o di chi ne abbia il possesso;

b) la realizzazione di opere e i prelievi effettuati dalla Provincia per lo svolgimento di attività istituzionali, nei casi di cui all'art. 49;

c) l'esecuzione di sondaggi e di altre attività preliminari alla ricerca di acque sotterranee effettuati su un fondo proprio o su un fondo altrui con il consenso del proprietario e, ove necessario, dell'usufruttuario. Se le attività sono rivolte alla ricerca di acque per uso potabile e sono effettuate su un fondo di terzi, in mancanza del consenso del proprietario e dell'usufruttuario, si applica il comma 4 dell'art. 16 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Art. 48.

Provvedimenti restrittivi degli usi domestici

1. La struttura provinciale competente può in qualunque momento ordinare la cessazione o limitare i prelievi per gli usi domestici comunicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a), qualora essi pregiudichino altre utenze in atto o risultino impossibili assicurare altrimenti il mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico o la tutela della falda, ovvero la tutela di altre utenze in atto.

Art. 49.

Prelievi effettuati dalla Provincia per attività istituzionali

1. I prelievi effettuati dalla Provincia o da propri enti funzionali per la realizzazione o per la manutenzione di opere pubbliche o per lo svolgimento di altre attività collegate al raggiungimento di fini istituzionali, anche affidate a terzi, sono soggette a preventiva comunicazione da parte della struttura provinciale che intende utilizzare l'acqua.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere gli elementi e la documentazione indicati nell'allegato L.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa alla struttura provinciale competente ed alle altre strutture provinciali tenute ad esprimersi ai sensi dell'art. 10.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la struttura provinciale competente e le altre strutture provinciali notiziate possono esprimere il diniego al prelievo ed impartire prescrizioni. Decorso tale termine e in assenza di diniego, il dirigente della struttura provinciale che intende utilizzare l'acqua può dare disposizione perché siano iniziati i lavori, comunque adottando tutte le cautele necessarie ad evitare danni al sistema idrogeologico e/o a terzi.

Art. 50.

Disposizioni comuni al capo VI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle utilizzazioni disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

2. La durata delle utenze costituite ai sensi del presente capo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 46 o della comunicazione di cui all'art. 47.

Capo VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 51.

Individuazione delle violazioni assoggettate a sanzione

1. La tabella B allegata al presente regolamento individua le fattispecie che costituiscono violazione alle norme del presente regolamento e stabilisce per ciascuna di esse la relativa sanzione pecuniaria.



2. Spetta al dirigente della struttura provinciale competente stabilire i criteri per la graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni.

Art. 52.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative individuate dalla tabella B si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge spetta al dirigente della struttura provinciale competente.

2. Alle violazioni elencate nei numeri 1), 2), 3), 11), 12) e 14) della tabella B) non si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689 del 1981.

3. Per le violazioni previste dai numeri 3), 5), 7), della tabella B) è ammesso il temperamento sanzionatorio previsto dall'art. 97-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl; a tal fine si applicano gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dai numeri 1), 12), 13) e 14) della tabella B) si applicano anche alle violazioni commesse nell'utilizzazione di acqua a scopo idroelettrico.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Tabella B), nel caso di derivazioni ovvero di utilizzazioni di acqua pubblica senza la prescritta concessione o autorizzazione, la struttura provinciale competente ordina l'immediata cessazione dell'utenza abusiva; tuttavia, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, la struttura provinciale competente può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, specificando nel provvedimento le necessarie cautele, purché l'utilizzazione non risulti in contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. È in ogni caso dovuta, in luogo dei canoni arretrati, la sanzione accessoria del pagamento del doppio dei canoni non corrisposti.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Disciplina applicabile ad utenze esistenti ancorché non costituite con concessione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le utenze di acqua pubblica in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, comunque denominate, ancorché non costituite con un provvedimento di concessione.

2. Le utenze per le quali sono state presentate le comunicazioni ai sensi del comma 4-bis dell'art. 16-quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono disciplinate dalle norme del presente regolamento qualora riguardino i prelievi di cui all'art. 23, comma 1, lettera c); le medesime utenze sono soggette alla disciplina degli articoli 47, comma 1, lettera a), e 48, qualora riguardino gli usi previsti dal medesimo art. 47, comma 1, lettera a).

Art. 54.

Identificazione delle opere di presa

1. Al fine di agevolare le attività di vigilanza, i titolari delle utenze di acqua pubblica sono tenuti all'installazione sulle opere di presa di targhe o altri segni identificativi dei titoli a derivare, predisposti a cura

della struttura provinciale competente, entro i termini e secondo le modalità indicati dalla struttura medesima.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le utilizzazioni di acqua pubblica, a qualsiasi titolo costituite, ivi comprese quelle ad uso idroelettrico.

Art. 55.

Efficacia del regolamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. I procedimenti relativi a domande di nulla osta presentate ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 11 dicembre 1933 e quelli relativi a domande di variante non sostanziale presentate ai sensi degli articoli 49 e 217 del medesimo regio decreto, ancora pendenti presso la struttura provinciale competente, sono definiti secondo la procedura prevista, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30, comma 5, del presente regolamento.

Art. 56.

Disapplicazione di disposizioni di leggi provinciali e statali

1. Limitatamente ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi:

a) gli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, 16-sexies, 16-novies, commi 4 e 4-bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

b) l'art. 38, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;

c) gli articoli 48, comma 3 ad esclusione del primo periodo, 50 nonché 54 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) gli articoli 60, commi 5 e 6, 61, 62, esclusi i commi 6, 7, 10 e 11 delle legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione sul territorio provinciale:

a) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 217 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

c) gli articoli 166 e 167, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


3. Le vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica cessano di avere applicazione, limitatamente ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della giunta provinciale di cui all'art. 16-decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 giugno 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008, registro n. 1, foglio n. 20



ALLEGATO A (ART. 6)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE.

I. La domanda di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) oggetto della richiesta;
- c) individuazione del corpo idrico superficiale o sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
- d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) generalità del proprietario dei terreni interessati dalle opere di presa o captazione e/o restituzione, qualora diversi dal richiedente;
- f) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- g) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- h) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- i) periodo di prelievo;
- j) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso richiesto.

II. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali e da sorgenti è allegato un progetto composto da:

- a) relazione tecnica che deve valutare anche le interferenze e la compatibilità dell'opera di derivazione e dei manufatti accessori sull'assetto idraulico del corso d'acqua e dei terreni limitrofi (con riferimento alla legge provinciale n. 18 del 1976 e alle norme contenute nel PGUAP) e deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
 - b) corografia, preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
 - c) estratto mappa catastale;
 - d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
 - e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
 - f) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e dei meccanismi di rilascio del DMV, ove previsti;
 - g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso, risparmio della risorsa idrica;
 - h) per l'acqua destinata al consumo umano: perizia idrogeologica con l'indicazione delle aree di salvaguardia.
- III. Alla domanda relativa ai prelievi da acque sotterranee è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:
- a) relazione tecnica contenente tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
 - b) disegni delle opere in scala adeguata, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
 - c) elaborati cartografici indicati dal comma 2, lettere c) e d);
 - d) progetto e analisi di fattibilità previsti rispettivamente dal comma 2, lettere f) e g);
 - e) nel caso di acque destinate al consumo umano, perizia idrogeologica, con indicazione, delle aree di salvaguardia;

f) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera e), la redazione della perizia idrogeologica può essere richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

IV. La domanda per una nuova derivazione che interessi siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZPS), deve essere altresì accompagnata da una relazione tecnica che evidenzi in maniera adeguata l'incidenza delle opere e della derivazione sugli habitat e sulle specie ivi presenti.

V. Nel caso di nuove derivazioni esercitate mediante opere già esistenti, il richiedente è tenuto a presentare solo la relazione tecnica, fatta salva la possibilità della struttura provinciale competente di richiedere altri elementi componenti il progetto, qualora essenziali allo svolgimento dell'istruttoria della domanda.

VI. Nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

ALLEGATO B (ART. 24)


ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI D'ACQUA PER USO IDROELETTRICO RELATIVE AD IMPIANTI CON POTENZA NOMINALE MEDIA ANNUA NON SUPERIORE A 20 KW.

I. La domanda di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione del corpo idrico superficiale o sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
- d) uso della risorsa;
- e) esigenze che con la realizzazione del nuovo impianto si intendono soddisfare;
- f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
- g) periodo di prelievo.

II. Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:

- a) relazione tecnica che deve valutare anche le interferenze e la compatibilità dell'opera di derivazione e dei manufatti accessori sull'assetto idraulico del corso d'acqua e dei terreni limitrofi (con riferimento alla legge provinciale n. 18 del 1976 e alle norme contenute nel PGUAP) e deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;
- b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- f) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e dei meccanismi di rilascio del DMV, ove previsti;
- g) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.



ALLEGATO C (ARTT. 25 E 26)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI TEMPORANEE DI ACQUE SUPERFICIALI E PER DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI PER USO IRRIGUO O PER USI ASSIMILABILI A QUELLI DOMESTICI DI MODESTA ENTITÀ.

I. La domanda di concessione per le derivazioni temporanee di cui all'art. 25 deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione del corpo idrico superficiale, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si richiede di effettuare il prelievo;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- d) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- e) portata del prelievo, espressa litri/secondo;
- f) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- g) periodo di prelievo;
- h) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso richiesto;
- i) indicazione delle motivazioni del prelievo, in relazione alla durata massima dello stesso, all'uso dell'acqua e al periodo di utilizzo.

II. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione contenente la descrizione delle opere mobili da eseguire e delle modalità di esecuzione del prelievo e dei meccanismi provvisori di rilascio del DMV, ove previsti;
- b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare;
- c) estratto mappa catastale con l'indicazione schematica della derivazione.

III. La domanda di concessione per prelievi di acque superficiali per uso irriguo o potabile-domestico di modesta entità di cui all'art. 26, comma 1, lettera c), contiene gli elementi indicati al punto I, lettere da a) ad h), e gli allegati indicati dal punto II per le derivazioni temporanee.

IV. Qualora la derivazione insista con opere fisse su corpi idrici demaniali ovvero in fascia di rispetto degli stessi dovrà essere allegato progetto a firma di tecnico abilitato.

ALLEGATO D (ART. 37)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE.

I. La domanda di rinnovo di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) oggetto della richiesta;
- c) indicazione degli estremi amministrativi della derivazione di cui si chiede il rinnovo: numero pratica e provvedimento con il quale è stato rilasciato l'originario il titolo a derivare, eventuali provvedimenti successivi;
- d) indicazione della località e degli estremi catastali del punto di prelievo e di restituzione;
- e) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- g) volume d'acqua utilizzato, espresso in metri cubi/anno;
- h) periodo di prelievo;

i) individuazione e quantificazione della superficie interessata o del numero di abitanti equivalenti serviti, quando coerente con l'uso richiesto;

j) dichiarazione che le opere esistenti sono quelle raffigurate nel progetto posto a base del provvedimento riferito al titolo a derivare acqua;

k) descrizione delle opere esistenti atte a limitare la derivazione alle portate attualmente in concessione.

II. Alla domanda di rinnovo è allegato, ove necessario:

a) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, atta a dimostrare le modalità ed i tempi di adeguamento agli obblighi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento;

b) dichiarazione che le particelle irrigate non sono interne ad un consorzio irriguo ovvero dichiarazione del consorzio all'interno del quale si trovano le stesse dell'impossibilità di fornire acqua alle superfici di cui alla domanda di rinnovazione;

c) copia del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

d) qualora le opere siano state costruite in notevole difformità a quanto originariamente previsto, in alternativa alla documentazione di cui alla lett.j), dovrà essere allegato un rilievo dello stato di fatto, in duplice copia e a firma di un tecnico abilitato.

ALLEGATO E (ART. 41)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO A FINI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI ACQUE POTABILI IN IMPIANTI POSTI IN SERIE CON IMPIANTI DI ACQUEDOTTO.

I. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione dell'impianto di acquedotto interessato;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
- d) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
- e) periodo di prelievo.

II. Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:

a) relazione tecnica, contenente altresì la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità dei materiali utilizzati alle norme tecniche stabilite dal decreto ministeriale 12 giugno 2006, n. 185 del Ministero della salute;


b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;

c) estratto mappa catastale;

d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;

e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;

f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.



ALLEGATO F (ART. 42)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA IN IMPIANTI POSTI IN SERIE CON IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

I. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) individuazione dell'impianto di recupero interessato;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo e della restituzione;
- d) portata del prelievo, espressa in litri/secondo, salto e potenza nominale media;
- e) periodo di prelievo.

II. Alla domanda è allegato un progetto delle opere di captazione principali e accessorie, composto da:

- a) relazione tecnica;
- b) corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

ALLEGATO G (ART. 43)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DIVERSO DI ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA.

I. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi e costitutivi del Consorzio ed eventualmente del soggetto terzo interessato;
- b) i dati relativi al titolo che legittima il Consorzio all'uso dell'acqua a scopo irriguo;
- c) la descrizione dell'uso della risorsa per il quale si chiede l'autorizzazione;
- d) l'individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo e di restituzione;
- e) nei casi in cui trova applicazione la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l'indicazione degli estremi della deliberazione della Giunta provinciale che pronuncia in senso favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto, o della determinazione che esclude la necessità di sottoporre il progetto stesso alla predetta valutazione.

II. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) il progetto delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica, da cui si evinca il rispetto delle condizioni indicate dall'art. 40, comma 1, lettera c);

b) il progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;

c) nel caso la domanda sia presentata da un soggetto terzo ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive, la documentazione riguardante gli accordi stipulati con il Consorzio per disciplinare la realizzazione e la gestione delle opere di presa;

d) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.

ALLEGATO H (ART. 44)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE.

I. La domanda di autorizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) i dati identificativi dell'impianto di depurazione e di recupero interessati;
- c) l'indicazione dell'uso al quale si intende destinare l'acqua reflua recuperata, con indicazione dell'eventuale restituzione;
- d) l'indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) la portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- f) il volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- g) il periodo di prelievo;
- h) la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prevista dal comma 5 dell'art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- i) nei casi in cui trova applicazione la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, l'indicazione degli estremi della deliberazione della Giunta provinciale che pronuncia in senso favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto, o della determinazione che esclude la necessità di sottoporre il progetto stesso alla predetta valutazione.

II. Alla domanda deve essere allegato un progetto, il quale deve contenere i seguenti documenti:

- a) una relazione tecnica contenente la descrizione delle modalità di riutilizzo dell'acqua reflua recuperata;
- b) una corografia preferibilmente in scala 1:10.000, che comprenda il punto di prelievo o il corso d'acqua da cui si intende derivare, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle stesse;
- c) l'estratto mappa catastale;
- d) la planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione, con indicazione del punto di eventuale posizionamento dei dispositivi di misura dei volumi derivati;
- f) nel caso in cui le opere insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fascia di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di demolizione delle relative opere.



ALLEGATO I (ART. 46)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTFERRANEE E DA SORGENTE PER PORTATE NON SUPERIORI A 0,5 l/s.

I. La comunicazione costituente dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi dell'interessato;
- b) generalità del proprietario dei terreni interessati dalle opere di presa o captazione e/o restituzione, qualora diversi dal richiedente;
- c) individuazione del corpo idrico sotterraneo, oppure indicazione del codice della sorgente, da cui si intende effettuare il prelievo;
- d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- f) portata del prelievo, espressa in litri/secondo;
- g) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- h) periodo di prelievo;
- i) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso interessato.

II. Salvo il caso in cui le nuove derivazioni sono esercitate mediante opere già esistenti, la comunicazione è corredata dai seguenti allegati:

- a) progetto delle opere da realizzare;
- b) progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate;
- c) estratto mappa catastale;
- d) planimetria dei luoghi interessati dalle opere, in scala adeguata.

ALLEGATO L (ART. 49)

ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE PER PRELIEVI EFFETTUATI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

I. La comunicazione costituente dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi dell'interessato (dirigente della struttura provinciale che esegue o dispone l'attività per la quale necessita il prelievo);
- b) dati identificativi della ditta affidataria dell'esecuzione dei lavori e che quindi materialmente esegue il prelievo d'acqua;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si intende effettuare il prelievo;
- d) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
- e) uso della risorsa (descrizione delle opere o delle attività da realizzare) con indicazione dell'eventuale restituzione;
- f) portata del prelievo massimo istantaneo e medio, espressa in litri/secondo;
- g) volume d'acqua da utilizzare, espresso in metri cubi/anno;
- h) periodo di prelievo;
- i) indicazione ed estensione della superficie interessata, quando coerente con l'uso interessato;

II. La comunicazione è corredata dai seguenti allegati:

- a) corografia ed estratto mappa catastale con indicazione dei luoghi interessati dal prelievo, in scala adeguata;
- b) indicazione dei dispositivi di limitazione delle portate derivate;
- c) calcolo e dichiarazione di rilascio del deflusso minimo vitale ovvero elaborato grafico raffigurante le opere provvisorie atte al rilascio dello stesso.

(Omissis).

09R0413

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 22.

Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione.

2. Con la presente legge la Regione:

- a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
- b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);
- b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo n. 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);
- c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).



TITOLO II

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 3.

Permesso di ricerca

1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;

b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;

c) la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.

2. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 la superficie accordata può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L'istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L'istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

5. Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

6. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 4.

Istanza per il rilascio del permesso

1. Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 39.

3. L'istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione a spese del richiedente.

Art. 5.

Istanze concorrenti per il rilascio del permesso

1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 3.

2. In caso di concorso di più istanze di rilascio è preferito il soggetto che presenti la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenendo conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 39. A parità di condizioni prevale la priorità nella presentazione dell'istanza.

Art. 6.

Rilascio del permesso

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) e del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del piano di cui all'art. 35.

2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il provvedimento contiene:

a) l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'art. 29, comma 1 e la determinazione del deposito cauzionale di cui all'art. 7.

4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e può sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.

Art. 7.

Deposito cauzionale

1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 8.


Cessazione del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.



2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'art. 29, comma 1 relativo all'annualità in corso.

3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:

a) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;

b) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;

c) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.

4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

Art. 9.

Concessione per la coltivazione dei giacimenti

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata al rilascio della relativa concessione.

2. La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.

3. È consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, ad eccezione del comma 2.

4. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.

5. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.

Art. 10.

Istanza per il rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma degli investimenti che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e dei territori interessati, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 39.

3. L'istanza di rilascio della concessione è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla concessione. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione a spese del richiedente.

Art. 11.

Istanze concorrenti per il rilascio della concessione

1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentano interferenza nelle aree richieste in concessione e risultano altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3.

2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all'utilizzo delle acque ed il miglior programma di investimenti, tenendo conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 39. A parità di condizioni è preferito il titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l'istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell'istanza.

3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'art. 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L'ammontare dell'indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all'art. 3, comma 6 e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 12.


Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all'art. 35.

2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.

4. L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'art. 10, comma 3.



5. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
- b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
- c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 23;
- d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli artt. 29 e 14;
- e) l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 11, comma 3;
- f) eventuali prescrizioni e limitazioni.

6. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'art. 23, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.

7. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'art. 13.

Art. 13.

Convenzione

1. L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.

2. La convenzione contiene:

- a) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;
- b) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
- c) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all'art. 10, comma 2;
- d) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
- e) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla lettera d);
- f) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o apposti erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;
- g) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque;
- h) gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione.

Art. 14.

Deposito cauzionale

1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'art. 10, comma 2 e comunque non superiore a € 250.000,00.

Art. 15.

Pertinenze

1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione

ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'art. 23, comma 2.

2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.

3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa documentazione.

Art. 16.

Pubblica utilità

1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 17.

Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l'anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all'art. 10 e all'art. 12. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell'istanza di rinnovo. Fino all'adozione del provvedimento conseguente all'istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.

2. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'art. 10, comma 3.

3. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.


Art. 18.

Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l'utilizzazione delle acque.

2. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'art. 10, comma 3.

3. Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all'art. 12. La durata massima della proroga è di venticinque anni.



Capo III

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 19.

Cessazione

1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all'atto della consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei Comuni dove sono ubicati.

Art. 20.

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.

2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all'eventuale affidamento in custodia del bene.

3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al comma 2.

Art. 21.

Decadenza

1. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:

- a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
- b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all'art. 29;
- c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'art. 13;
- d) non, ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 13;
- e) ha interrotto la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;
- f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell'ente concedente;
- g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all'utilizzo della risorsa;
- h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all'art. 26.

2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

Art. 22.

Revoca della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre

la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.

Art. 23.

Tutela dei giacimenti

1. Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'art. 39, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006.

2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell'opera di presa.

3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all'insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.

4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all'interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.

5. La Regione, le Province e i Comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'art. 39, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più Comuni o Province, la Provincia competente o la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area assicura il necessario coordinamento.

6. I Comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 2, pregiudizievoli per la qualità delle acque.

7. I Comuni competenti per territorio vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da € 600,00 a € 6.000,00. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Art. 24.

Titoli abilitativi

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.



Art. 25.

Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione del dirigente del Servizio regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma degli investimenti di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 26.

Trasformazioni e modifiche della compagine societaria

1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Art. 27.

Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all'art. 30, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.

Art. 28.

Accesso ai fondi

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave).

2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell'acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.

3. È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.

Art. 29.

Diritti annuali

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

5. A decorrere dall'esercizio 2010 il venti per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è destinato alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua.

6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 30.

Autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione in commercio

1. Sono subordinati al possesso dell'autorizzazione:

- a) l'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;
- b) l'impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;
- c) l'impiego dell'acque termali per la preparazione di cosmetici;
- d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.

2. L'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.

Art. 31.

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all'art. 27.

2. L'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).


Art. 32.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 30 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio. La USL accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le caratteristiche originarie.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la USL verifica che:

- a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;



b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;

d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.

3. L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.

4. L'autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.

Art. 33.

Denominazione

1. Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.

2. La denominazione dell'acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio regionale.

Art. 34.

Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e dell'effettivo utilizzo del patrimonio termale la Regione promuove:

a) la realizzazione di studi, ricerche, progetti, interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;

b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali;

c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell'art. 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.

Art. 35.

Piano delle acque termali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale per l'individuazione, l'utilizzo e la valorizzazione delle sorgenti di acqua termale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 5/2006 e del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), sono esercitate dal dirigente del Servizio regionale.

2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicitate la necessaria assistenza alle Forze di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono esercitate dalla USL competente per territorio.

4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all'Autorità sanitaria o all'Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.

Art. 37.

Procedure di autocontrollo

1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999).

Art. 38.


Sanzioni

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui all'art. 6: da € 1.000,00 a € 5.000,00;

b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui all'art. 12: da € 5.000,00 a € 10.000,00;



c) svolgimento delle attività di cui all'art. 30 senza autorizzazione: da € 5.000,00 a € 10.000,00;

d) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 4: da € 2.000,00 a € 5.000,00;

e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 12, comma 5, lettera f): da € 3.000,00 a € 6.000,00;

f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca, di concessione o autorizzazione: da € 500,00 a € 2.000,00.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Norme regolamentari

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. In particolare stabilisce:

a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'art. 6 e della concessione di cui all'art. 12, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 10, comma 2, nonché la disciplina del procedimento di revoca degli stessi;

b) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica e del programma di investimenti di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 11, comma 2;

c) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'art. 23;

d) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'art. 23, nonché le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 6;

e) le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) le modalità e i criteri per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 29, comma 5;

g) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'art. 29.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di spesa corrente di cui all'art. 29, comma 5 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 40.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.012 del bilancio di previsione 2010 denominata «Sviluppo del termalismo e acque minerali» (cap. 5409 n. i.).

2. Per il finanziamento degli interventi di investimento di cui all'art. 29, comma 5 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 250.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.2.003 del bilancio di previsione 2010 denominata «Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque» (cap. 8577 n. i.).

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per complessivi 290.000,00 euro si fa fronte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 con contestuale riduzione dello stanziamento assegnato alla unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010).

4. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 41.

Norme transitorie e finali

1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.

2. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa.

3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella B allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, per le quali alla entrata in vigore della presente legge non è previsto termine di scadenza, scadono il 31 dicembre 2049.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 39, comma 2, lettera c), approva le aree di salvaguardia di cui all'art. 23 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 39 continua ad applicarsi l'art. 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali).

6. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 39 sull'intera area di concessione è vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.

7. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 39 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 23, sull'intera area di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.

8. Per l'anno 2008 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'art. 29, commi 1 e 2 sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

9. Fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia, di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di ricerca di acqua minerale naturale e di sorgente ad eccezione di quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse per l'approvvigionamento degli stabilimenti di imbottigliamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è vietato il rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 42.

Relazione sull'attuazione della legge

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno informa, con relazione, il Consiglio regionale circa l'attuazione della legge. Nella relazione dovranno anche essere contenute risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) Acque minerali:

1) l'andamento della produzione di acque minerali;

2) il quadro delle concessioni esistenti nel territorio regionale con le relative variazioni;

3) i flussi occupazionali in termini di occupati diretti e stima dei lavoratori dell'indotto;

4) il volume imbottigliato di acqua minerale anche in relazione alle tipologie e segnalazione delle variazioni rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;

5) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata;



b) Acque termali:

1) il patrimonio regionale di acque termali e relativo sfruttamento evidenziando la provenienza dei curandi e la tipologia delle cure prestate;

2) tipo di convenzione e rapporto con la struttura sanitaria;

3) i riflessi occupazionali;

4) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata.

2. Ogni anno a partire dall'anno 2011 la Giunta regionale rende conto, nella relazione di cui al comma 1, delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 40, commi 1 e 2 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 29, comma 5.

Art. 43.

Abrogazioni

1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata.

2. La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.

3. La legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2008

LORENZETTI


(*Omissis*).

09R0198

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-029) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 7 2 5 *

€ 3,00

